



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99
(Enti Pubblici)

Premesso che:

- il decreto legislativo 165/2001, agli artt. 35 *“Reclutamento del personale”*, 39 *“Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap”* e 39 quater *“Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n.68”*, stabilisce le modalità di reclutamento del personale da parte degli enti pubblici nonché le modalità riguardanti le assunzioni obbligatorie;
- l’art. 7, comma 2, della legge 68/99 fa salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge ai datori di lavoro pubblici, prevedendo per essi la possibilità di stipulare la convenzione di inserimento lavorativo, che deve essere improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione;
- ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, i servizi competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;
- con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, al fine di consentire da un lato ai lavoratori disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall’altro lato ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell'apporto lavorativo di questi ultimi;

Considerata l’opportunità che i datori di lavoro pubblici svolgano un ruolo di rilievo primario nella realizzazione delle finalità cui si ispirano le disposizioni di legge 68/99

Tra

La Regione Calabria Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Settore Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali – Servizio Collocamento Mirato – Ambito Territoriale Provincia di Cosenza (d’ora in poi servizio competente)

e

L’Ente pubblico Azienda Ospedaliera di Cosenza (d’ora in poi Ente)

C.F. 01987250782, sede legale Via San Martino snc C.A.P. 87100 Cosenza; e-mail direzione.generale@aocs.it; P.E.C. ufficio.concorsi@pec.aocs.it; rappresentato dalla Dott.ssa Laura Coppola, in qualità di Direttore Amministrativo, delegata alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Commissario straordinario n. ____ del ____/____/____

che, ai fini della presente convenzione, dichiara:

- che l’ente appartiene alla fascia di cui all’art. 3, comma 1, della legge 68/99:
 - ☐ 15 a 35 dipendenti ☐ da 36 a 50 dipendenti ☒ superiore a 50 dipendenti
- di avere alle proprie dipendenze n° 1651 lavoratori (dato al 31/12/2019) e che i dipendenti su cui si calcola la quota di riserva, sono n° 1129;



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

- di avere ottemperato all'invio del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della legge 68/99 e s.m.i. (cod. comunicazione 0407820B00126580 del 30/01/2020);
- che in base al prospetto informativo l'ente risulta obbligato all'assunzione di n. 36 unità disabili;
- che per effetto di una precedente convenzione, rep. n. 20/2018 dell'allora Servizio competente alla sottoscrizione Provincia di Cosenza, l'Ente si era obbligato ad assumere entro il 31/12/2019 n. 55 unità lavorative;
- che per una serie di circostanze organizzativo-economico-gestionali non è stato possibile dar piena attuazione all'impegno assunto dall'Ente;
- che con nota prot. n. 20985 del 16/12/2019, la Direzione Strategica dell'Ente ha chiesto la sospensione dell'efficacia della predetta convenzione al fine di definire in maniera certa la quota d'obbligo per l'anno 2020 nonché per scongiurare eventuali sanzioni per mancata attuazione della stessa mediante l'individuazione interna, e successiva richiesta di computo, di personale non assunto mediante il collocamento mirato ma divenuto disabile in corso o prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro così come precisato dalla nuova direttiva n. 1/2019 del Ministro per la P.A. nella sezione I^a par. 4.2;
- che con la predetta richiesta di sospensione prot. n. 20985 del 16/12/2019 si è chiesto, inoltre, di fare salvo l'impegno assunzionale di n. 8 operatori tecnici call center cat. B – ruolo tecnico - considerata l'imminente definizione della procedura selettiva in atto per l'assunzione di n. 2 operatori tecnici call center cat. B, indetta, insieme ad altri profili, con deliberazione n. 315/2016 (rif. precedente convenzione ex art. 11 L. n. 68/99 prot. n. 32454/2016);
- che con prot. n. 2123 del 18/12/2019 il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria ha autorizzato la sospensione dell'efficacia della convenzione rep. n. 20/2018 considerate le motivazioni a supporto della richiesta di sospensione;
- che a seguito di emanazione della graduatoria generale di merito della selezione pubblica a chiamata nominativa di n. 2 operatori tecnici call center cat. B (provvedimento di presa d'atto n. 1413/2019), con deliberazione n. 1/2020 si è proceduto all'assunzione dei primi 8 (2 + 6 da scorrimento) idonei in ordine di merito dopo il rilascio del previsto nulla osta assunzionale da parte del Servizio competente;
- che tali 8 assunzioni, effettuate dopo il 31/12/2019, non risultano inserite e computate nel nuovo prospetto informativo trasmesso il 30/01/2020;
- che, tuttavia, nel corso della citata convenzione rep. n. 20/2018 sottoscritta con la Provincia di Cosenza, l'Ente ha effettuato, oltre all'assunzione degli 8 operatori call center, anche, a conclusione della precedente sub procedura di selezione pubblica per n. 1 operatore centralinista cat. B, l'assunzione di n. 9 idonei in ordine di merito (1 + 4 da scorrimento nell'anno 2018 e + 4 da scorrimento nell'anno 2019) per colmare le rilevanti criticità presenti nel servizio del centralino aziendale e l'assunzione di n. 1 CPS Infermiere in qualità di riservista disabile nella graduatoria concorsuale per n. 10 CPS Infermieri di cui al provvedimento n. 12/2019;
- che con nota prot. n. 2209 del 17/02/2020 l'Ente ha inoltrato, facendo seguito alla sopra citata nota prot. n. 20985 del 16/12/2019, a conclusione della procedura di ricognizione interna ivi richiamata da parte dell'UOC Prevenzione e Protezione Ambientale, in qualità di struttura aziendale detentrica dei dati di riferimento, n. 12 richieste di computo per la quota d'obbligo disabili, con rispettivi allegati, riferite a personale dipendente non assunto tramite collocamento obbligatorio ma potenzialmente rientrante nelle tre diverse fattispecie di dipendenti disabili computabili indicate nella sezione I^a par. 4.2 "Quota d'obbligo, base di computo, mobilità e compensazione territoriale" della direttiva n. 1/2019 del Ministro per la P.A.;



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

- che con note prot. gen SIAR n. 85864 - 85884 - 85903 - 85926 - 85950 - 86015 - 86053 - 86074 - 86103 - 86115 del 27/02/2020 e n. 87095 del 28/02/2020 il Servizio competente ha comunicato il computato ex sezione I^a par. 4.2 della Direttiva n. 1/2019 di n. 11 dipendenti su n. 12 richieste;
- che pertanto la reale quota d'obbligo categoria disabili risulta essere di n. 17 unità, quota derivante dalla sottrazione alle n. 36 unità da prospetto delle 8 unità call center assunte all'inizio del 2020 e delle n. 11 unità computate ex sezione I^a par. 4.2 della Direttiva n. 1/2019 dal Servizio competente;
- che, al fine di completare il quadro dell'obbligo delle 17 assunzioni previste di cui sopra, nel nuovo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con deliberazione n. 55 del 15/04/2020 sono state previste per l'anno 2020 diverse figure appartenenti alla categoria disabili tra cui:
 - n. 2 operatori tecnici call center cat. B (da scorrimento graduatoria esistente per chiamata nominativa);
- che, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e della sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente ha richiesto, con nota prot. n. 2602/2020 e successiva di integrazione n. 3008/2020, i nulla osta per le sopra citate due figure tecniche, i cui certificati di avviamento sono stati rilasciati dal Servizio competente in data 10/03/2020 con note prot. SIAR n. 104568 e 104593/2020;
- le restanti n. 15 unità saranno avviate mediante richieste a chiamata numerica, mediante l'assunzione di riservisti disabili da scorrimento di graduatorie concorsuali oppure mediante avviamento a chiamata nominativa previa sottoscrizione di nuova convenzione x art. 11 L. n. 68/99 e s.m.i.;
- che, con DCA di presa d'atto n. 78 del 24/04/2020, il Commissario ad acta per il piano di rientro del debito sanitario della Regione Calabria - Gen. Cotticelli - ha autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato indicate nel Piano assunzionale 2020 e 2021 dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza di cui agli all. n. 3 e 4 della deliberazione n. 55/2020;
- a seguito di sollecito di cui alla nota prot. n°148842 del 30/04/2020 da parte del Servizio competente, si è proceduto a disporre con deliberazione n. 63/2020, nelle more della definizione della presente convenzione, l'assunzione dei due citati operatori tecnici call center mediante scorrimento della graduatoria in essere dell'avviso pubblico di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 operatori tecnici call center cat. B, di cui al citato provvedimento n. 1413 del 17.12.2019;

Si conviene di stipulare

la presente convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, al fine di attuare il programma di copertura per n. 2 inserimenti a chiamata nominativa secondo il seguente programma:

Cronoprogramma delle assunzioni (Date di assunzione)	Numero di posti da ricoprire	Categoria corrispondente alla posizione giuridica	Mansioni da attribuire	Sede di lavoro
Entro il 30/07/2020	2	Operatori Tecnici Call Center cat. B	Come da CCNL personale del comparto Sanità	CUP telefonico aziendale

Art. 1

L'Ente s'impegna ad attuare il programma d'inserimento lavorativo proposto e approvato e ad adempiere alla copertura della quota d'obbligo nel rispetto dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione, come previsto dall'art. 7, c. 4 del D.P.R. 333/00.

La data prevista per l'inserimento è da intendersi come limite massimo per effettuare l'assunzione.



Art. 2

Per tutta la durata della presente convenzione, a partire dalla presentazione del programma, l'ente è da considerarsi adempiente agli obblighi previsti dalla legge 68/99, limitatamente ai posti inclusi nel programma.

Qualora intervengano variazioni nella quota di riserva cui l'Ente è obbligato, le parti hanno la facoltà di adeguare il programma di inserimento lavorativo alla nuova situazione occupazionale.

Art.3

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento del piano di assunzioni in esso previste e potrà essere interrotto al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'Ente nella conduzione del programma.

Durante il periodo di vigenza della convenzione, il servizio competente non procede ad avviamenti d'ufficio, ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata del programma, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni.

Art.4

L'ente si impegna ad assumere le due unità di cui al cronoprogramma sopra riportato, previo rilascio di nulla osta autorizzatorio rilasciato dal Servizio competente, mediante lo scorrimento della graduatoria generale di merito della selezione pubblica a chiamata nominativa di n. 2 operatori tecnici call center cat. B di cui al provvedimento di presa d'atto n. 1413/2019.

Art. 5

In caso di scostamento dal programma definito in sede di convenzione o di attuazione difforme o parziale senza giustificato motivo, gli uffici competenti diffidano l'Ente ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni. In mancanza di adempimento, decorsi i termini sopra citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto e il servizio competente procederà all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di cui alla L. 68/1999.

In tale caso è fatto divieto all'Ente di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla risoluzione della precedente.

Art. 6

La convenzione non prevede proroghe.

Art. 7

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

_____li

Per la Regione Calabria
Il Servizio Competente

Per l'Ente Pubblico
Dott.ssa Laura Coppola
